

# Nuovi obblighi per gli operatori finanziari

L'attività dei fornitori di servizi finanziari è sempre più regolamentata. Due leggi federali toccheranno presto tutto il settore: maggior trasparenza e attrattività per la clientela internazionale a fronte di nuovi oneri amministrativi.

**A**ll'inizio del 2019 entreranno in vigore due nuove leggi federali che avranno una notevole ripercussione sulle attività del settore finanziario. Si tratta della Legge sui servizi finanziari (LSF) e della Legge sugli istituti finanziari (LiFin).

In materia di servizi finanziari, il diritto vigente presenta lacune. I clienti spesso non dispongono di sufficienti informazioni riguardanti il fornitore di servizi finanziari e i servizi offerti. In generale, il fornitore di servizi finanziari oggi non ha l'obbligo di informarsi sulle effettive conoscenze e le esperienze dei clienti. I prospetti per i prodotti venduti, pur dettagliati, sono spesso poco chiari. Scarseggia la documentazione sintetica e facilmente comprensibile sui prodotti offerti. La regolamentazione e la vigilanza sull'attività di chi opera nel settore è diversa da Cantone a Cantone e comunque non uniforme fra i vari operatori.

Tali carenze del diritto vigente causano un'insufficiente protezione del cliente e una distorsione della concorrenza.

La nuova Legge, che si applica a tutti i fornitori che operano a titolo professionale sulla piazza finanziaria svizzera, mira a accrescere la protezione dei clienti prevedendo ampie disposizioni in materia di trasparenza. Ciò per tenere in considerazione le diverse caratteristiche dei fornitori di servizi e degli strumenti finanziari, nonché le molteplici esigenze dei vari segmenti di clientela.

Inoltre, la LSF prevede l'obbligo della formazione continua per i consulenti alla clientela. Nell'ambito dell'autodisciplina, spetta al settore stabilire standard minimi

al riguardo. Gli obblighi di verifica del fornitore di servizi finanziari sono strutturati in maniera modulare e la loro estensione dipende dal tipo di servizio fornito. Nel caso di una mera esecuzione di mandati o se le operazioni sono eseguite su richiesta del cliente al di fuori di una consulenza, il fornitore di servizi finanziari non dovrà esperire alcuna verifica particolare. Nel caso invece di una consulenza al cliente per operazioni individualizzate (consulenza in investimenti per un'operazione specifica), deve essere svolta una verifica dell'adeguatezza.

La nuova Legge prevede una segmentazione della clientela, concepita come un sistema dinamico all'interno del quale, a determinate condizioni, i clienti hanno la possibilità di cambiare categoria (sistema "opting-out" e "opting-in"). Vengono definiti due segmenti principali di clienti, ovvero i clienti privati e i clienti professionali. Questi ultimi comprendono il sottogruppo dei clienti istituzionali. Le prescrizioni in materia di comportamento e di prodotti sono adeguate al bisogno di protezione del gruppo di clientela di volta in volta interessato.

Per tutte le indennità ricevute da terzi (come retrocessioni, diritti di mediazione, ecc.) già oggi sussiste un obbligo di informazione ai sensi del diritto in materia di vigilanza.

Lo stesso è ora codificato nella nuova Legge. Sono previste normative armonizzate anche per l'obbligo di pubblicare un prospetto - in questo caso con importanti agevolazioni per le Pmi - e per l'introduzione di un foglio informativo di base. È



Luca Trisconi, avvocato e notaio, partner studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano.

creato un apposito registro, nel quale tutti i consulenti alla clientela che soddisfano le condizioni richieste dalla LSF per l'esercizio a titolo professionale di un'attività sul mercato finanziario in Svizzera devono iscriversi. D'ora in poi tutti i fornitori di servizi finanziari dovranno affiliarsi a un organo di mediazione esistente o di nuova istituzione.

La LiFin introduce una normativa differenziata in materia di vigilanza per gli istituti finanziari (gestori patrimoniali, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi e società di intermediazione mobiliare). La novità principale consiste nell'assoggettamento alla vigilanza prudenziale dei gestori di patrimoni di clienti individuali, dei gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza nonché dei trustee.

Al riguardo, non tutti gli istituti finanziari saranno sottoposti alla vigilanza diretta della Finma. La vigilanza prudenziale sui gestori di patrimoni di clienti individuali e sui trustee spetterà a un organismo di vigilanza indipendente nella sua attività, fermo restando che possono esistere anche diversi organismi di vigilanza. Infine, la LiFin introduce il sistema dell'autorizzazione a cascata. Quali conseguenze per l'attività dei fiduciari?

Alla maggior trasparenza e attrattività per la clientela internazionale, fanno da contraltare nuovi oneri amministrativi che inesorabilmente porteranno alla concentrazione dei prestatori di servizi in strutture mediamente più grosse rispetto alle esistenti.